

Attuali problemi e prospettive dell'ordinanza ex art. 186 *quater* c.p.c.

Mario Afeltra*

SOMMARIO: 1. Premessa: considerazioni generali sulla criticabile filosofia di politica giudiziaria sottesa alla riforma. – 2. Natura del provvedimento. – 3. Applicabilità in cause che non necessitano di istruttoria (art. 187 c.p.c.). – 4. Applicabilità dinanzi al Pretore. – 5. Applicabilità nei giudizi contumaciali. – 6. Applicabilità in appello. – 7. Applicabilità successivamente alla rimessione della causa al Collegio (vecchio rito) o alla precisazione delle conclusioni (nuovo rito). – 8. Impugnabilità dell'ordinanza. – 9. Rigetto della richiesta di ordinanza e mancata previsione di condanna dell'istante alle spese giudiziali: la decisione della Corte costituzionale.

1. PREMESSA: CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CRITICABILE FILOSOFIA DI POLITICA GIUDIZIARIA SOTTESA ALLA RIFORMA

I ridotti limiti temporali entro cui sento il dovere di contenere questo mio intervento, per consentire adeguato sviluppo agli ulteriori autorevoli contributi che verranno offerti a questo convegno da coloro che mi seguiranno, mi inducono a rinunciare ad ogni pretesa o intento di affrontare, almeno in questa sede, in modo completo ed esauriente, le molteplici problematiche inerenti l'ordinanza anticipatoria ex art. 186 *quater* c.p.c., vera e propria miniera di problemi interpretativi ed applicativi (NAPPI, *Rilievi problematici sull'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione*, in *Foro it.*, 1995, XI, 3306).

Mi soffermerò, pertanto, in questa sede e rapidamente, soltanto su alcuni dei tanti specifici punti che, alla luce delle prime esperienze appli-

* Avvocato.

cative, necessitano di ulteriore attenzione ed approfondimento da parte dei teorici e dei pratici del diritto.

Altri hanno già tracciato prima di me i lineamenti fondamentali dell'istituto introdotto con la novella del 20 dicembre 1995, n. 534 confermativa di precedenti decreti legge.

Occorre subito premettere che la norma si applica anche ai giudizi pendenti e regolati dalle vecchie norme.

La finalità dell'istituto in esame è quella di anticipare la tutela, in relazione a determinate e non complesse domande giudiziali ("di condanna al pagamento di somme, ovvero alla consegna o al rilascio dei beni"), senza assolvere alcuna funzione cautelare (non essendo richiesto, tra l'altro, il requisito del "*periculum in mora*", ma al solo scopo di incidere sul nuovo "pendente istruttorio", inevitabilmente destinato ad appesantirsi, ovvero di sfoltire il già gravoso carico dei vecchi ruoli dei giudici istruttori.

Il provvedimento *ex art. 186 quater* ha esclusivamente carattere anticipatorio della decisione di merito e non anche cautelare, essendo estranea alla previsione della norma qualsiasi indagine in ordine alla ricorrenza degli estremi del "*periculum in mora*", che costituisce invece l'infetibile presupposto dei provvedimenti cautelari e rilevando, ai fini della pronuncia del provvedimento, soltanto l'accertamento della sicura o probabile fondatezza della pretesa azionata all'esito dell'istruzione (cfr. Trib. Venezia, ord. 14 settembre 1995, in *Foro it.*, 1995, XI, 3306; Trib. Roma, ord. 24 ottobre 1995, *id.*, I, 1053).

Su un piano più generale va rilevato che la considerazione dell'istituto, dalla sua introduzione ad oggi, ha oscillato in dottrina dalle considerazioni entusiastiche di chi lo ha qualificato come "rivoluzionaria novità nella giustizia civile" (LAPERTOSA, *L'art. 186 quater c.p.c.: una rivoluzionaria novità nella giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 54 ss.; DIDONE, *Per la difesa dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione*, *ibidem*, 71 ss.), alle stroncature di chi lo ha, alquanto ingenerosamente devo dire, bollato come "un'offa lanciata agli Avvocati, che consente ai Giudici di sottrarsi agli adempimenti dei propri doveri" (COSTANTINO, *La lunga agonia del processo civile [note sul D.L. 21 maggio 1995, n. 238]*, in *Foro it.*, 1995, V, c. 321 ss.).

Insigni maestri della procedura civile (LIEBMAN, *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, 27) già ammonivano sulla necessità che "alla società di massa debba corrispondere un processo di massa, semplificato coraggiosamente e sfronato da un formalismo troppo pesante" non consono ai tempi.

Altri autori, anche qui presenti, hanno convenuto che “in una civiltà di massa e di fronte ad un contenzioso in continuo aumento bisogna accontentarsi di una sorta di giustizia da grandi magazzini, con il ricorso a riti sommari o ad espedienti di sommarizzazione nell'abito del processo ordinario” (VERDE, *Il nuovo processo di cognizione*, 1995, 60). In questa ottica, uno dei formalismi suddetti da eliminare, rischia di essere considerata la stessa sentenza, che tenderebbe ad essere sacrificata sull'altare delle “masse” e della riduzione dell'arretrato.

E pertanto, come efficacemente l'antica saggezza popolare ammonisce che è meglio l'uovo oggi che la gallina domani, così può apparire che nel processo civile sia preferibile un'ordinanza successiva all'istruzione oggi, piuttosto che una sentenza pubblicata domani, cioè fra qualche lustro (cfr., in tal senso, MONTELEONE, *L'art. 186 quater c.p.c.*, in *Foro it.*, 1997, 309 ss.).

In realtà, senza voler propendere per soluzioni estremistiche, in tal senso e nell'altro e senza voler condividere la posizione di (MONTELEONE, *op. cit.*, 312) auspica “che tutto l'armamentario dei provvedimenti anticipatori vada al più presto in soffitta insieme con il perverso sistema processuale che lo ha generato”, occorre tuttavia riscontrare un rischio che nella pratica si è non raramente concretizzato nell'applicazione dell'art. 186 del riformato nostro codice di rito civile.

Il rischio è che attraverso l'ordinanza in questione si finisca per avere una duplicazione del procedimento decisorio ed un aggravio di lavoro per il giudice, dovendo questi esaminare la controversia e pronunciare su di essa due volte e con adeguata (anche se succinta, la prima volta) motivazione.

Fatte salve le ipotesi residuali di cui agli ultimi due commi dell'art. 186 *quater* c.p.c. (estinzione e rinuncia della e alla causa), ogni causa viene decisa due volte e unica in partenza, per usare una plastica figura richiamata in dottrina, “partorisce” per così dire all'arrivo, generandone un'altra.

Viene allora da chiedersi se è questa la strada migliore per ridurre il contenzioso o per accelerare i tempi di definizione del processo civile. Se per ovviare alle macroscopiche carenze dell'organizzazione giudiziaria, all'insufficiente numero dei magistrati in Italia, all'irrisorio stanziamento dello 0,98% del bilancio statale per la Giustizia, la migliore soluzione sia a sopprimere le sentenze, sostituendovi le ordinanze.

Se, per restare alla fattispecie, l'ordinanza *ex art. 186 quater* c.p.c. viene emessa quando il processo è praticamente concluso ed è condiziona-

ta alla valutazione ed al positivo apprezzamento delle prove assunte in giudizio, quindi ad un globale esame del merito (tanto da doversi provvedere anche sulle spese), perché mai non i passa subito alla stesura e pubblicazione della sentenza, di cui esistono ormai tutti i presupposti?

A tal fine si potrebbe addirittura ipotizzare la precisazione delle conclusioni nelle sole comparse apposite, anziché nel verbale dell'udienza conclusionale, udienza che ben potrebbe essere addirittura abolita, con indubbio vantaggio per la celerità di tutte le cause e non solo di alcune, senza bisogno di duplicarne la fase decisoria (cfr. MONTELEONE, *op. cit.*, 312).

2. NATURA DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento, che è ad esclusiva istanza di parte e non assumibile d'ufficio, non è cognizione sommaria, perché segue e non precede l'istruzione e perché il materiale attraverso il quale il giudice è chiamato a decidere è lo stesso, identico materiale con il quale dovrà eventualmente in seguito provvedere alla redazione della sentenza.

La stessa Corte costituzionale, nella recentissima sent. 11 dicembre 1997, n. 385, lo definisce "provvedimento a cognizione piena".

È una vera e propria sentenza, in sostanza, che può essere emanata con la forma dell'ordinanza e quindi solo succintamente motivata (*ex art. 134 c.p.c.*): "dispositivo di un provvedimento che ci si riserva di motivare in un secondo momento" (SCARSELLI, *Osservazioni sparse sul nuovo art. 186 quater c.p.c.*, in *Foro it.*, 1995, 389).

È titolo esecutivo, inidoneo però, a differenza dell'ordinanza *ex art. 186 ter c.p.c.*, all'iscrizione di ipoteca giudiziale; non revocabile se non con la sentenza, né tantomeno ricorribile *ex art. 111*, comma 2 Cost., perché non è provvedimento decisivo definitivo.

L'intimante intraprenderà il procedimento esecutivo e l'intimato, per tempestivamente tentare di difendersi dovrà rinunciare alla sentenza, per appellare l'ordinanza e chiedere l'inibitoria eventualmente (*ex art. 283 c.p.c.*) in appello.

Sarà questa non una scelta discrezionale del soccombente, ma l'unico modo per difendersi tempestivamente: rinunciare ad una sentenza di primo grado adeguatamente motivata!

È del tutto evidente, peraltro, che a seguito dell'emissione dell'ordi-

nanza, che abbiamo definita non sommaria, ben minoritari sono i casi di sentenze finali che ne rinnegheranno le conclusioni (tanto più nei casi di sentenze del giudice unico).

Con quale aggravio e duplicazione di attività giurisdizionali è facile immaginare.

3. APPLICABILITÀ IN CAUSE CHE NON NECESSITANO DI ISTRUTTORIA (ART. 187 C.P.C.)

“*Quid iuris*” nel caso che la causa sia matura per la decisione (ex art. 187 c.p.c.) senza bisogno di alcuna istruttoria e di assunzione di mezzi di prova?

La giurisprudenza è divisa sul punto.

Noi propendiamo per l'ammissibilità dell'ordinanza, per la sostanziale assimilazione ed analogia dell'ipotesi predetta con quella in cui l'istruttoria sia esaurita.

L'esaurimento in ogni caso, non va inteso in senso assoluto, ma in relazione a quanto dedotto e ammesso (Trib. Lecce, in *Foro it.*, 1995, I, 2257).

4. APPLICABILITÀ DINANZI AL PRETORE

L'ordinanza può essere assunta anche nei giudizi dinanzi al pretore, in virtù del rinvio alle norme che disciplinano il procedimento dinanzi al tribunale attuato dall'art. 311 c.p.c., benché qualche Autore ha segnalato la difficoltà ad individuare spazi temporali nei quali l'istanza possa essere presentata (VERDE, *Atti del convegno sul tema "Il nuovo processo civile"*, Sorrento, 1997, 105; COSTANTINO, *op. cit.*, c. 321; NAPPI, *op. cit.*, 3308), o addirittura il disinteresse del Giudice di Pace a farvi ricorso non essendo per le ordinanze previsto compenso (COSTANTINO, *La lunga agonia ...*, cit., 330).

Va, peraltro, osservato che, in ogni caso la sentenza immediata di cui all'art. 315 c.p.c. offre al Pretore un mezzo assai efficace per decidere rapidamente le cause più semplici.

Naturalmente, in concreto, l'applicazione della 186 quater c.p.c. può trovare spazio o nei giudizi pretorili disciplinati dal vecchio regime, o co-

munque nei casi nei quali si opti per la fase decisoria ordinaria prevista dalle norme che regolano il processo avanti il tribunale, anziché per quella speciale abbreviata.

5. APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI CONTUMACIALI

L'ordinanza è applicabile nei confronti del contumace.

Non si rinengono ragioni ostative al riguardo.

Anzi, proprio quando il convenuto è contumace si evidenzia l'opportunità di far concludere il processo con una mera ordinanza, omettendo di insistere per ottenere una successiva sentenza, provocando quindi l'estinzione del procedimento.

6. APPLICABILITÀ IN APPELLO

Qualche incertezza permane sulla proponibilità dell'istanza in appello.

La tesi negativa ritiene che l'ordinanza sia atto tipico del solo primo grado del giudice di cognizione civile, limitata alla sola fase istruttoria e consentita al solo G.I.: tanto per ragioni letterali e perché sarebbe incoerente col sistema che una ordinanza tolga valore ad una sentenza appellata, che è provvedimento a cognizione piena (BUCCI, *L'art. 186 quater: una norma grimaldello*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 299; VERDE, *Il nuovo processo*, cit., 62; COSTANTINO, *op. cit.*, 331).

A tali osservazioni può opporsi che l'art. 359 c.p.c. attua un generale rinvio in appello delle norme procedurali del primo grado.

Inoltre, abbiamo già acclarato che anche l'ordinanza è un provvedimento a cognizione piena.

Infine, già esistono provvedimenti resi in appello e incidenti sugli effetti della sentenza appellata (art. 338 c.p.c.).

Quel che induce ad escludere la pur teorica possibilità di applicazione dell'art. 186 *quater* c.p.c. in appello, pur a voler prescindere della mancanza in appello di una fase istruttoria (intesa come assuntiva di prove) e di G.I. (essendo il giudizio di gravame costruito come "*revisio prioris instantiae*" in cui la trattazione è collegiale), è che appare difficilmente compatibile con il regime di provvisoria esecutività della sentenza di

primo grado la previsione di un provvedimento costituente titolo esecutivo, che prelude alla rinuncia di merito del grado successivo.

7. APPLICABILITÀ SUCCESSIVAMENTE ALLA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO (VECCHIO RITO) O ALLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI (NUOVO RITO)

Altro problema è l'ammissibilità dell'ordinanza all'esito della rimessione della causa al Collegio (per i giudizi "vecchio rito" pendenti al 30 aprile 1995 o della avvenuta precisazione delle conclusioni (per quelli successivi).

Il fatto che dopo la precisazione delle conclusioni non vi sono udienze dinanzi al giudice ma solo termini entro i quali depositare gli atti difensivi (comparse conclusionali e memorie di replica), sicché ben difficilmente può pervenirsi all'estinzione del procedimento idonea a conferire forza di sentenza di merito all'ordinanza, ha indotto qualche Autore ad escludere l'applicabilità dell'ordinanza alle cause a nuovo rito (CHIARLONI, *Valori e tecniche dell'ordinanza di condanna ad istruzione esaurita ex art. 186 quater c.p.c.*, in *Documenti Giustizia*, 1996, 934 ss.).

La prevalente opinione è che l'istanza non può essere proposta quando il G.I. ha esaurito la sua funzione: quando abbia rinviato la causa al collegio o, se giudice monocratico, disposto lo scambio delle comparse conclusionali tra le parti ex art. 190 bis c.p.c. (TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1996, 326; SASSANI, *L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione (art. 146 quater c.p.c.)*, in *Giur. it.*, 1996, c. 115; E. RICCI, *Commento all'art. 186 quater*, in *Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 1996, 664; COSTANTINO, *op. cit.*, 329; CONSOLLO, *Nota senza titolo*, in *Corriere giuridico*, 1995, 1407; CARRATTA, voce *Ordinanze anticipatorie di condanna (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, IV volume di aggiornamento, Roma, 1995, n. 4.3; BALENA, *Ancora "interventi urgenti" sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1995, IV, c. 330; CALIFANO, *Il nuovo art. 186 quater c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 329; LUISO, *Il D.L. n. 238 del 1995 sul processo civile*, in *Giur. it.*, 1995, IV, c. 246; nonché in giurisprudenza, Trib. Voghera, ord. 10 aprile 1996, in *Foro it.*, 1997, I, c. 308 ss. con nota di MONTELEONE; Trib. Trani, *ibidem*; Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 4 gennaio 1996, in *Gius.*, 1996, 921; Trib. Biella, ord. 14 ottobre 1995, in *Giur. it.*, 1996, 1/2, 76; Trib. Parma,

ord. 19 luglio 1995, *ivi*, 171; Trib. Roma, ord. 5 ottobre 1994, in *Archivio civ.*, 1996, 229; Trib. Roma, ord. 11 luglio 1995, in *Gius.*, 16/95, 2491).

Altri, in dottrina e giurisprudenza, sia pur limitatamente alle cause di vecchio rito, hanno ammesso l'istanza e l'ordinanza anticipatoria anche per le cause già rimesse ad udienza collegiale (BUCCI, *L'art. 186 quater: una norma grimaldello*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 303; MONTELEONE, *op. cit.*, in *Foro it.*, 1997, I, c. 309; SASSANI, *op. cit.*, c. 194; SCARSELLI, *Osservazioni*, *cit.*, in *Foro it.*, X, 389; Trib. Milano, ord. 6 ottobre 1995, in *Corriere Giuridico*, 1996, 85 ss., con nota adesiva di De Giovanni e Niutta; Trib. Roma, 1 gennaio 1996, in *Giust. civ.*, 1996, 1743; Trib. Lecce, ord. 13 luglio 1995, in *Foro it.*, 1995, I, 2257; Trib. Milano 5 gennaio 1996, riportata in CONTE, in *Corr. Giur.*, 1996, 227) ritenendo che il G.I. possa utilizzare la facoltà di cui all'art. 169 c.p.c. per disporre il deposito del fascicolo della parte intimante e che anche in pendenza di udienza collegiale il G.I. non si spogli delle sue funzioni (*contra*, COSTANTINO, *op. cit.*, 329; Trib. Roma, 11 luglio 1995, in *GIUS.*, 16/95, 2491) ma in tale veste partecipi all'udienza collegiale ex art. 275 c.p.c. (VERDE, *Il nuovo processo*, *cit.*, 64).

Il momento effettivo, quindi, in cui il G.I. si spoglia del potere di emettere l'ordinanza è quello in cui la causa passa effettivamente in decisione e cioè, nel vecchio rito l'apertura dell'udienza collegiale di discussione, nel nuovo rito l'udienza di discussione (ex artt. 190 *bis* comma 1 e 275 comma 1 c.p.c.).

È in questo momento che sorge quello che è stato efficacemente definito "il diritto alla sentenza" e cioè il diritto ad un giudizio completo e formalizzato (SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, 1996, 196).

Prima di questo momento, ripristinando in ogni caso il contraddittorio tra le parti, il G.I., che in assenza di previsioni espresse ben può determinare i modi di costituzione (denuncia, però, il pericolo di violazioni del contraddittorio: Trib. Roma, ord. 11 luglio 1995, in *GIUS.*, 1995, 2491), non revoca l'ordinanza di rimessione della causa al Collegio (come riterrebbe Trib. Trani, ord. 27 aprile 1996, in *Foro it.*, 1997, I, c. 308), né assume poteri decisori "trasferitigli" dal Collegio (come ritengono MONTESANO e ARIETA, in *Diritto processuale civile*, II, Torino, 1997, 164), ma a quest'ultimo semplicemente si sostituisce utilizzando una facoltà che la legge gli attribuisce (VERDE, in *Atti del convegno sul tema "Il nuovo processo civile"*, Sorrento, 1997, 106).

8. IMPUGNABILITÀ DELL'ORDINANZA

Una questione dibattuta concerne la individuazione del momento in cui l'ordinanza diventa impugnabile, quello del c.d. "trasfigurazione" dell'ordinanza (VERDE, *Atti*, cit., 118).

Ovviamente due sono le ipotesi che vengono in rilievo: l'estinzione del procedimento e la rinuncia ad esso.

Malgrado "L'estinzione del processo operi di diritto e l'eventuale pronunzia sia solo dichiarativa" (BUCCI, *L'art. 186 quater: una norma grimaldello*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 301) appare preferibile applicare analogicamente l'art. 129 comma 3 att. c.p.c. secondo il quale la sentenza non definitiva (con gravame riservato) acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo (art. 307 comma 4 c.p.c.).

Da questa data decorrono i termini per impugnare la sentenza (VACCARELLA, CAPPONI, CECHELLA, *Appendice di aggiornamento a I nuovi interventi sulla riforma del processo civile. Il D.L. 21 giugno 1995, n. 238*, Torino, 1995, 2; LUISO, *Il D.L. n. 238 del 1995*, cit., 246; CHIARLONI, *op. cit.*, c. 963; SASSANI, *op. cit.*, 202).

Il termine, ovviamente, sarà solo quello annuale ex art. 327 c.p.c., essendo necessaria per il decorso del termine breve, una specifica notificazione del provvedimento.

All'atto del deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato, inizia a decorrere il termine annuale di impugnazione, si realizza cioè la "pubblicazione" del provvedimento conclusivo del procedimento di primo grado: di ciò il cancelliere avvisa la controparte con biglietto di cancelleria.

Per far decorrere il termine breve, la parte rinunziante dovrà notificare almeno l'attestazione rilasciata dalla cancelleria dell'avvenuto deposito (CALIFANO, *op. cit.*, 571).

Non condividiamo, perciò, la tesi di chi ritiene che dalla data del deposito dell'atto notificato prendano a decorrere sia il termine breve che quello annuale di impugnazione (COSTANTINO, *op. cit.*, 335).

Permango, peraltro, a tutt'oggi irrisolti i dubbi di incongruenza se non di costituzionalità sollevati in dottrina (MONTESANO e ARIETA, *Diritto processuale civile*, 1997, 166) in ordine alla potestà esclusiva di esercitare la rinuncia da parte intimata e non anche da parte intimante: si pensi a con-

danne parziali minime che anche parte intimante avrebbe interesse ad impugnare ed alla sentenza di qualsiasi termine a carico di parte intimata per il deposito dell'atto di rinuncia notificato, con conseguente sua facoltà potestativa di allungare strumentalmente i tempi del procedimento!

9. RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ORDINANZA E MANCATA PREVISIONE DI CONDANNA DELL'ISTANTE ALLE SPESE GIUDIZIALI: LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Infine, rimane impregiudicato il problema della condanna alle spese a carico della parte istante in caso di rigetto della relativa istanza *ex art. 186 quater c.p.c.*

Il G.I. del Tribunale di Roma, con ordinanza del 19 luglio 1996, ha sollevato la questione di costituzionalità della norma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede che l'ordinanza, anche in caso di rigetto della domanda, condanni alle spese il soccombente e possa acquistare efficacia di sentenza.

La violazione dell'art. 3 Cost. consisterebbe nell'ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, di cui solo una potrebbe beneficiare degli effetti anticipatori dell'ordinanza.

La violazione dell'art. 24 Cost. perché compreso sarebbe il diritto di difesa dell'intimato, costretto ad attendere la sentenza per ottenere la condanna della controparte alle spese di lite, anche quando il G.I. abbia agevolmente accertato l'infondatezza della domanda.

La violazione dell'art. 97 Cost. poiché sarebbe vanificata la finalità del legislatore, consistente nell'anticipare la conclusione del giudizio, con illogica duplicazione di attività processuale e decisionale da parte del giudice (che non potrà, con l'ordinanza di rigetto definire il procedimento).

La Corte costituzionale, con decisione dell'11 dicembre 1997, n. 385, ha dichiarato infondata l'eccezione di costituzionalità sollevata.

L'obiettivo del legislatore, a parere della Corte, non è quello di anticipare il momento conclusivo del procedimento riducendone i tempi, ma quello di consentire la realizzazione anticipata del "*petitum*".

Così si spiegherebbe la mancata condanna alle spese in caso di rigetto dell'istanza. La necessità che la causa sia definita con sentenza (rimanendo solo eventuale la conclusione di essa con ordinanza) lo dimostrerebbe.

Non risulterebbe, pertanto, violato l'art. 3 Cost. perché le situazioni poste a raffronto non sono, ad avviso della Corte, riconducibili ad una *ratio* comune: per le spese non sussistono quelle ragioni di tutela anticipatoria perseguite dal legislatore in favore di parte istante. La pronuncia delle spese è prevista solo in funzione dell'astratta idoneità dell'ordinanza ad acquistare l'efficacia della sentenza.

Né risulterebbe violato l'art. 24 Cost. in quanto, conclusosi col rigetto il procedimento incidentale (*ex art. 186 quater c.p.c.*), riprendono vigore le ordinarie regole processuali e con sentenza il giudice decide sulle spese: non viene quindi esclusa la tutela dell'intimato al proposito.

Neppure risulterebbe violato l'art. 97 Cost., perché esso riguarda le leggi inerenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e non l'esercizio della funzione giudiziale.

In realtà, la decisione della Corte non riesce a convincerci, ma appare, soprattutto in ordine alle denunciate violazioni degli artt. 3 e 24 Cost., fondata su esili argomentazioni, tautologiche ed apodittiche, volte a puntellare una costruzione teorica alquanto incerta e discutibile.

Anche questa problematica, come altre, avrà quindi bisogno, ne siamo convinti, di ampia ed opportuna rimediazione, in sedi autorevoli e prestigiose come questa, in cui mi onoro di aver potuto svolgere ed offrire il mio contributo.